



COMUNE DI PRIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 625/PA RELATIVO ALLA “SISTEMAZIONE DELLA VIA MERCATO 4° TRONCO” (C.U.P n.I57H24001290006 C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/625/PA)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i materiali, noli di mezzi meccanici e trasporti per l'esecuzione del cantiere di lavoro per disoccupati di cui all'oggetto. Le indicazioni del presente capitolato e gli elaborati allegati forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

I prezzi relativi alla manodopera, valevoli per le Province Siciliane in conformità ai costi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati desunti dalle tabelle in vigore ed edite dall'ANCE di Palermo e gli stessi sono riferiti all'anno 2024, mentre le analisi previste, per la redazione delle stesse, si è paragonato il prezzo di previsione ad un prezzo di lavorazione finito applicando l'incidenza di manodopera, prezzi dei materiali, noli e utile per l'appaltatore pari al 25% rapportando, pertanto, il prezzo da applicare ad una voce finita di previsione del nuovo prezzario delle OO.PP. anno 2024 di cui al Decreto Assessoriale n.44 GAB del 3 luglio 2024.

Per l'applicazione del costo di ogni singolo prezzo da inserire nella voce "fornitura materiali" per la redazione del presente cantiere di lavoro, in conformità al D.D.G. n. 137 del 4 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. e successiva circolare esplicativa del 16 settembre 2009, si è proceduto in conformità e con il criterio dettato nella superiore normativa: $Psc = (P/1,25 - P*I)$.

Nella suddetta formula il prezzo “P” è rappresentato dalla voce finita di previsione del nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018, approvato con Decreto n. 1/Gab. dell' 8 Gennaio 2018 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e il fattore “I” è rappresentato dall'incidenza di manodopera desumibile anch'essa dallo stesso prezzario.

I costi per il conferimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti da scavi e demolizione, non essendo previsti nel prezzario regionale delle OO.PP., sono stati calcolati a parte ma inseriti nella voce 6 a) del preventivo di spesa.

Le spese generali per la sicurezza di cui alla voce 6 c) del preventivo di spesa sono state calcolate nella misura del 15% della voce 6 a) al netto dei costi di accesso alla discarica. Per le “Voci finite con analisi”, da analisi di mercato – in particolare per i materiali specialistici, con costante riferimento ai prezzi di mercato, applicando per il prezzo finale da applicare la suddetta formula.

In riferimento al calcolo dei noli, gli stessi non sono stati quantificati in quanto sono previsti all'interno

delle singole voci dei materiali applicati riferite al nuovo prezziario Regionale per i lavori pubblici anno 2024.

Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si è tenuto conto dell'incidenza di tutti i materiali e degli elementi che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci di prezziario per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO AL NETTO DI I.V.A.

L'importo a base d'asta e delle somministrazioni a misura e degli oneri compensati a corpo dell'appalto ammonta ad **€uro 19.596,68 (diciannovemilacinquecentonovantasei/68) oltre I.V.A.** prevista per legge ed inserita in progetto.

La superiore cifra che indica l'importo presunto delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei materiali sono al netto dell' I.V.A. da pagare oltre, così come previsto nell'elenco dei prezzi unitari del Prezziario Regionale anno 2024 e potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta essenziale.

Si riportano **"nell'Allegato A"** le quantità e relativi costi dei materiali da fornire oltre I.V.A al 22% .

L'appalto comprende, anche, il trasporto in discarica di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel cantiere di lavoro.

ART. 3

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

1. Capitolato d'oneri per la fornitura dei materiali trasporti e noli con allegato elenco dei prezzi;
2. Calcolo analitico fabbisogno materiali trasporti e noli;

ART. 4

CONDIZIONI D'APPALTO

Nell'accettare la fornitura di che trattasi per l'esecuzione del cantiere la Ditta fornitrice ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso l'esame degli elaborati progettuali e del prezzo applicato in conformità al prezziario regionale anno 2024 ai fini di dare la fornitura finita di cui alle voci dell'elenco prezzi;
- b) di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi compresi quelli di viabilità e d'accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e per la durata degli stessi.
- d) di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- e) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni d'operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- f) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- g) di avere tenuto conto nella presentazione della propria candidatura dei possibili disagi e difficoltà operative.

Il fornitore non potrà quindi eccepire durante la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle leggi vigenti.

ART. 5
INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i noli, i trasporti e le forniture dei materiali risultano dall'elenco annesso al presente capitolato.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e del presente Capitolato Speciale; si intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariati ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART. 6
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la ditta fornitrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato d'onori.

Di contro la Ditta fornitrice non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa alla fornitura, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

ART. 7
MODALITA' DELLE CONDIZIONI E TEMPO MASSIMO PER LA FORNITURA

Le somministrazioni dei materiali ecc. saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore prima della data indicata per la consegna mediante ordinativi, scritti e numerati che specificheranno, oltre alle quantità e le qualità dei materiali anche il giorno della consegna.

La sola emissione dell'ordinativo impegna il fornitore all'effettuazione della fornitura nel giorno prestabilito, costituendo ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, e nei casi più gravi di rescissione del contratto, salvo giustificata impossibilità conseguenti a cause di forza maggiore.

ART. 8
PENALI PER RITARDO

La penale per il ritardo sarà di volta in volta determinata dall'Ente Gestore in proporzione alle giornate lavorative di un operaio non utilizzate per la mancata somministrazione.

Pertanto, essa sarà costituita da una somma variabile tra lo 03 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii. cui si rimanda.

a. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

3. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii. per quanto compatibili con il presente affidamento.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a fornitura ultimata e su richiesta del fornitore quando abbia almeno fornito il 50% del materiale previsto in progetto e su presentazione di fatture.

Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e la fine del cantiere.

Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.

Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno accettate.

All'atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolarità formale dello stesso.

La Stazione Appaltante provvederà, per il pagamento delle fatture in acconto o definitive e prima di redigere l'atto dirigenziale di pagamento, a richiedere agli Istituti Assicurativi e per via telematica il D.U.R.C. nei confronti della ditta fornitrice ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva, nonché ad effettuare tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente.

ART. 11 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà assolvere le seguenti attività:

1. Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente in cantiere.
2. Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, l'appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
3. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

ART. 12 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione della fornitura è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o d'esecuzione dei lavori;
- b. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c. Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI - UNEL e testi citati nel presente Capitolato;
- d. Dalla Legge regionale n. 6 del 14.05.2009;
- e. Dalla circolare esplicativa n. 1 del 05.10.2009 da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro pubblicata sulla GURS n. 48 del 16.10.2009 la quale impartisce disposizioni in materia di cantieri di lavoro per disoccupati;

f. Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;
g. Dal D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

ART. 13

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nei modi prescritti. Su richiesta dell'Appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa. La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

ART. 14

TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo tramite la piattaforma Me.Pa. In difetto, l'Amministratore appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 15

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.

Materiale e forniture in genere I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.

Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il Fornitore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'Idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Il materiale non accettato dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciuto idoneo, dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere, a cura e spese del Fornitore, e sostituito con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Il Fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

ART. 16

ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE

L'appaltatore ha obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra.

ART. 17

MATERIALI IN GENERE

16.1 Materiale e forniture in genere

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva.-

Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il Fornitore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'Idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Il Fornitore è comunque obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire e a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonchè sui manufatti, sia prefabbricate che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Il Fornitore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione.- Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si prestasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare il Fornitore, nè alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del Fornitore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Il Fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

16.2 Scorporo dall'appalto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo il Fornitore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove ricorresse tale evenienza, il Fornitore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato.

ART. 18 MATERIALI NATURALI E DI CAVA

17.1 Acqua

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuale dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%).

E' vietato l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcoli di stabilità).- Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali soggetti a corrosione.

17.2 Sabbia

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da materie terroso od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%.-

Per il controllo granulometrico il Fornitore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 2332.

17.3 Sabbia per murature in genere.

Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1a.

17.4 Sabbia per intonaci ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1a.

17.5 Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All 1, punto 2, essere esente da sostanze organiche o da solfati e presentare una perdita di decantazione in acqua inferiore al 2%.

La granulometria dovrà essere assortita ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

17.6 Sabbia per costruzioni stradali.

Dovrà corrispondere alle *“Norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni stradali”*, di cui al fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

17.7 Ghiaia e pietrisco

I materiali in argomento dovranno essere costruiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, nè gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.

I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico il Fornitore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.

17.8 Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi.

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D. M. 14 febbraio 1992, all. 1, punto 2.

La granulometria degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

17.9 Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali.

Dovranno corrispondere, come definizione e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710 della quale si riporta, accanto, la tabella delle pezzature.

Gli elementi dovranno presentare uniformità di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma allungata, piatta o scagliola. I pietrischi dovranno altresì rispondere alle norme riportate al precedente punto 16.6.

Per ogni pezzatura di pietrischi, pietrischetti e graniglie sarà ammessa come tolleranza una percentuale in massa non superiore al 10% di elementi di dimensioni maggiori del limite superiore ed al 10% di elementi di dimensioni minori del limite inferiore della pezzatura stessa. In ogni caso gli elementi non compresi nei limiti della pezzatura dovranno rientrare per intero nei limiti di pezzatura immediatamente superiore od inferiore. Per il pietrisco 40/71, per il quale non è stabilita una pezzatura superiore, gli elementi dovranno passare per intero al crivello di 100 mm.

Agli effetti dei requisiti di caratterizzazione e di accettazione, i pietrischi verranno distinti in tre categorie, in conformità alla tabella II di cui al Fasc. n. 4 C.N.R.. Per la fornitura sarà di norma prescritta la categoria (salvo che per circostanze particolari non venisse autorizzata la II categoria), caratterizzata da un *coefficiente Deval* non inferiore a 12, da un *coefficiente I.S.S.* non inferiore a 4 e da una resistenza minima a compressione di 118 N/mm² (1200 kgf/cm²). I pietrischi da impiegare per le massicciate all'acqua dovranno avere inoltre un *potere legante* non inferiore a 30 per l'impiego in zone umide e non inferiore a 40 per l'impiego in zone aride.

In tutti gli aggregati grossi gli elementi dovranno avere spigoli vivi e presentare una certa uniformità di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata od appiattita (lamellare); per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli o ghiaie dovrà ottenersi che non si abbia più di una faccia arrotondata.

I pietrischetti e le ghiaie, per gli effetti di cui la precedente capoverso, verranno distinti in 6 categorie, in conformità alla tabella III del Fasc. n. 4 C.N.R.. Per la fornitura, nel caso di materiali destinati a strati di pavimentazione in superficie (trattamenti superficiali, manti bituminosi), sarà di norma prescritta la I categoria, caratterizzata da un *coefficiente di frantumazione* non superiore a 120, da una *perdita per decantazione* non superiore all'1%, da resistenza alla compressione non inferiore a 137 N/cm².) ed infine da una *resistenza all'usura* minima di 0,8. Nel caso di materiali a strati di

pavimentazione più interni (strati di collegamento), potranno venire ammessi anche le altre categorie, purchè comunque non inferiore alla 111 categoria.

ART. 19

DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA, DI FRANTOIO O DI FIUME

Quanto per gli strati di fondazione o di base della sovrastruttura stradale fosse disposto di impiegare detriti di cava o di frantoio od altro materiale, questo dovrà essere in ogni caso suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile nè plasticizzabile) nonchè privo di radici e di sostanze organiche. Esso dovrà inoltre corrispondere, salvo più specifiche indicazione della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche:

la dimensione massima dei grani non dovrà essere maggiore della metà dello spessore finito dello strato costipato ed in ogni caso non maggiore di 71 mm. negli strati di fondazione e di 30 mm. nello strato superficiale di usura non protetto. Nel caso di materiale costituito da elementi teneri (tufi, arenarie, ecc.) non saranno necessarie specifiche prescrizioni in quanto la granulometria si modifica ed adegua durante la rullatura. Di norma comunque le dimensioni massime di questi materiali non dovranno superare il valore di 15 cm.

ART. 20

PIETRE NATURALI E MARMI

19.1 Generalità - Caratteristiche tecniche e nomenclatura.

I materiali in argomento dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2332.

In generale, le pietre da impiegarsi nella costruzione dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte dal cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, ecc.. Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui saranno sottoposte; in particolare, il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura.

Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le prove per l'accettazione dei requisiti fisico-chimici e meccanici saranno effettuate in conformità alle norme di cui al R.D. citato.

19.2 Pietre da taglio.

Oltre a possedere gli accennati requisiti e carattere generali, dovrà essere sonoro alle percussioni, immune da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

Per le opere esterne sarà vietato l'impiego di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in genere.-

19.3 Tufo

Dovrà essere di recente estrazione, di struttura litoide, compatta ed uniforme, escludendosi quello pomicioso e facilmente friabile; sarà impiegato solo dopo autorizzazione della Direzione dei Lavori e previo accertamento della massa volumetrica (non inferiore a 1600 Kg./mc.) e delle resistenza a compressione (non inferiore a 35 Kg./cmq. se secco ed a 25 Kg./cmq. se bagnato).

19.4 Ardesia.

Sarà sempre di prima scelta, di spessore uniforme, sonora e di superficie rugosa e non eccessivamente lucida; dovrà essere assolutamente esente da impurità di pirite e di carbonati di calcio.

19.5 Marmo, basolato, orlatura.

Dovrà essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità.

Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

La pietra da impiegare dovrà essere calcarea, compatta, senza peli e vene che indicano rottura o distacco e senza sfaldature resistente all'urto e all'usura per attrito.

Le lastre ed i conci dovranno essere in forma parallelepipedo e assortite in modo che si possano disporre a filo non interrotto rispettivamente di costante larghezza e dovranno essere spianate a perfetto traguardo nella faccia superiore che sarà esattamente squadrata e resa regolarmente riccia. I conci dovranno avere la faccia anteriore disgrossata in modo da risultare parallela alla superiore e

le facce di connessione a squadra lavorata per una altezza non inferiore a cm.10. Non si ammettono ammanchi o disuguaglianze di superficie nelle parti lavorate. Per le orlature dei marciapiedi la pietra da impiegare sarà identica a quella del basolato e dovrà presentare le stesse caratteristiche. I conci saranno di lunghezza non inferiore a cm.60 lavorati su due facce, dovranno essere a squadra e piane.

ART. 21 MANUFATTI LAPIDEI STRADALI

20.1 Generalità.

Potranno essere costituiti da graniti, sieniti, dioriti, porfidi, trachiti, basalti, in rapporto alle prescrizioni, e dovranno essere conformi, per le rispettive categorie e se non diversamente disposto, alle norme di unificazione.

20.2 Masselli di pavimentazione.

Potranno essere di sei tipi, secondo prescrizioni, con larghezza di 32 - 35 - 40 - 45 - 50 cm. e spessori di cm. 15 o 18 (larghezza x spessore essendo significativi per la designazione); corrispettivamente la lunghezza potrà essere di 48/65 cm., 52/70 cm., 57/75 cm., 60/80 cm., 67/90 cm. e 75/100 cm. (minimo/ massimo).

Avranno inoltre la superficie di marcia lavorata a punta mezzana (se non diversamente prescritto), con spigoli vivi rifilati a scalpello per una larghezza di 2 cm.; quella laterale lavorata a scalpello limitatamente ad una fascia superiore di 8 cm. di altezza ed a semplice sbazzatura per la parte rimanente, in modo tale comunque che tra i bordi delle superfici di marcia dei due masselli adiacenti possa crearsi un giunto di larghezza non superiore ad 1 cm.

Le facce laterali dovranno risultare a squadra per una altezza non inferiore alla metà dello spessore dei masselli; nella parte inferiore potranno invece presentare sottosquadri di valore non superiore a 2,5 cm.

20.3 Cubetti di pietra per pavimentazione o selciati.

I cubetti da impiegare per pavimentazione secondo apparecchiature ad arco od a corsi rettilinei, dovranno essere costituiti di porfidi, di graniti, dioriti, basalti (eccezionalmente) ed in ogni modo di rocce di origine ignea particolarmente duri e tenaci, composti con almeno due diversi minerali a differente usurabilità, preferibilmente a grana non troppo fine.

In accordo alle norme CNR. per i materiali stradali, i cubetti dovranno presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 137 N/mm². (1400 kg./cm².), una resistenza all'usura non inferiore 1,08 ed una resistenza all'urto di almeno 13 (12).- I cubetti da impiegare nelle apparecchiature ad arco dovranno avere caratteristiche di forma e dimensioni corrispondenti a quelli della tabella UNI 2719. Ogni assortimenti di cubetti non dovrà essere costituito di elementi di dimensioni uguali, ma dovrà comprendere elementi di varie dimensioni entro i limiti che definiscono l'assortimento stesso, con le tolleranze di cui alla tabella.

per i cubetti da impiegarsi in corsi rettilinei dovranno invece aversi negli assortimenti solo elementi di dimensioni pressochè uguali, salvo le tolleranze previste.

Il massimo sottosquadro tollerabile per una faccia sarà 1/8 della larghezza. In ogni caso, tanto per i cubetti per apparecchiature ad arco che per quelli da corsi rettilinei gli elementi dovranno presentare spigoli vivi praticamente rettilinei, facce sufficientemente piane e, in accostamento, giunti di larghezza non superiore a 0,5 cm. per le pezzature da 4 a 8 cm. ed a 1 cm. per quelle superiori.

Salve diverse disposizioni, per la fornitura dovranno essere approvvigionati cubetti di caratteristiche uniformi, ivi compreso il colore.

ART. 22 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

22.1 Generalità

I materiali per pavimentazioni ed in particolare piastrelle di argilla, mattonelle marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre, orlature e quadrelle di marmo, mattonelle d'asfalto, oltre a possedere le caratteristiche riportate negli articoli relativi alle corrispondenti categorie di materiale, dovranno rispondere anche alle norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.1939 n°2234.

Le prove da eseguire per accettare la bontà dei materiali per la pavimentazione, in lastre o piastrelle, saranno almeno quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all'usura per attrito radente o per getto di sabbia, la prova di gelività e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d'impronta.

Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, alle norme UNI da 2623 a 2629. Dovranno altresì risultare di ottima fabbricazione, di idonea compressione meccanica e di stagionatura non inferiore a tre mesi. Saranno ben calibrati, a bordi sani e piani e non dovranno presentare carie, nè peli, nè segni di distacco tra sottofondo e strato superiore. La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.

28.2 Mattonelle di cemento

Di spessore complessivo non inferiore a 18mm, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato di spessore costante non inferiore a 5mm.

28.3 Pietrini di cemento

Potranno avere forma quadrata (25X25) e rettangolare (20 X 10 X15). Nel formato minore (20 X10) avranno lo spessore complessivo non inferiore a 15mm costituito da due strati dei quali il superiore, di assoluto cemento puro, colorato o meno, di spessore non inferiore a 5 mm; negli altri due formati avranno spessore complessivo non inferiore a 5 mm per usi pedonali ed a 8 mm per impieghi carrabili. La superficie superiore dei pietrini potrà essere richiesta liscia, bocciardata, bugnata (25 o 100 bugne), scanalata o ad impronta varie. Tolleranza sulle dimensioni dei lati: + 0,5/ - 1mm.

28.4. Mattonelle d'asfalto

Composte di polvere d'asfalto naturale arricchita di bitume (puro ed in percentuale dell'11%), di fibrette di armatura e pigmenti naturali, compresse in forme a 250 e/o 300 at e riscaldate a 150° C, dovranno avere forme perfettamente regolari, spigoli vivi, massa volumica non inferiore a 2000 Kg/m³ e resistenza all'impronta di 0,5 e/o 0,6 mm (24); dovranno inoltre avere resistenza all'urto non inferiore a 4 N. m (0,4Kgf . m), resistenza alla flessione non inferiore a 3 N/mm² (30 Kgf/cm²) e coefficiente di usura al tribometro non superiore a 15 mm (25).

ART. 23

CONGLOMERATI CEMENTIZI

In applicazione delle nuove norme contenute nel D.M. 30.05.1972, i conglomerati vengono suddivisi per classi in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni determinata per come stabilito nell'allegato 1 del suddetto D.M., più precisamente si distinguono le seguenti classi in rapporto alla relativa resistenza:

- classe R.150 resistenza caratteristica cubica a 28 gg. 1500 N/cm². (150 Kg./cm².);
- classe R.200 resistenza caratteristica cubica a 28 gg. 2000 N/cm². (200 Kg./cm².);
- classe R.250 resistenza caratteristica cubica a 28 gg. 2500 N/cm². (250 Kg./cm².);

Quando i conglomerati sono destinati a massetti, a spianamenti e a strutture massicce in genere lavorati a gravità, possono essere impiegati conglomerati con resistenza caratteristica non inferiore a 100 Kg./cm².

per strutture armate non è consentito l'impiego di conglomerati con resistenza caratteristica non inferiore a 150 Kg./cm².

Per l'esecuzione di conglomerati il fornitore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme e prescrizioni ad integrazione di quelle contenute nel citato D.M. 30.05.1992 e D.M. 26.03.1980 che si deve intendere interamente richiamato .

Prima di dare inizio alle opere in conglomerato, il fornitore deve seguire gli studi preliminari in base agli elementi che dovrà usare per la confezione dei conglomerati tendenti fra l'altro a stabilire quali dovranno essere le vari proporzioni di esse per ottenere conglomerati della classe prescritta (resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione). La Direzione dei lavori potrà richiedere, senza che il fornitore possa ciò pretendere compenso alcuno, che tali studi siano condotti o confermati da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art.20 della Legge n°1086/71.

Dovranno innanzitutto essere impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia e devono rispondere ai requisiti di cui alle norme di accettazioni emanate con D.M. 03.06.1968.

Gli inerti devono rispondere ai requisiti di cui all'art.13 del presente capitolato; se sono approvvigionati in più classi in rapporto alla granulometria, la miscelazione deve essere eseguita a fondo in modo da ottenere una composizione granulometrica omogenea che deve mantenersi costante.

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra, priva di materie terrose non limacciose, nè torbida, deve essere impiegata nella quantità minima necessaria per consentire una buona lavorabilità del

conglomerato, mentre in relazione agli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, (e quindi il dosaggio del cemento), deve essere quello occorrente per ottenere la resistenza richiesta per il conglomerato. E' consentito l'impiego di additivi per migliorare le caratteristiche del conglomerato, purchè sia assolutamente accertata l'assenza di ogni pericolo di aggressività. Gli additivi impiegati devono essere conformi alle norme UNI da 7101/72 a 7120/72, devono appartenere ai tipi definiti e classificati dalle Norme Unicementi e rispondere alle relative prove di idoneità.

Il fornitore, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà produrre appositi certificati, rilasciati da laboratori ufficiali, dai quali risulti sia l'assenza di aggressività sia la conformità dell'additivo alle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso tutti gli oneri finanziari per la fornitura e l'impiego degli additivi, anche quando autorizzati dalla Direzione dei lavori, sono a totale carico dell'Impresa.

Per la confezione dei conglomerati si debbono impiegare mezzi meccanici idonei ed il dosaggio dei singoli componenti deve essere effettuato a peso ed in modo da garantire la costanza del proporzionamento stabilito nello studio preliminare di cui si è detto sopra.

Gli strumenti destinati al dosaggio dei diversi componenti delle miscele (cemento, inerti, acqua) dovranno corrispondere alle norme di cui al D.M.05.9.1969.

Quando il cemento è contenuto in silos, questi debbono essere costruiti in modo da evitare che l'umidità atmosferica venga a contatto con il cemento stesso; in ogni caso, gli accertamenti sui requisiti del cemento potranno essere fatti all'uscita dei silos stessi, ove detti accertamenti non risultassero positivi, la Direzione dei lavori potrà ordinare l'allontanamento del materiale insilato o addirittura potrà vietare l'uso del silos stesso.

Sia nella preparazione degli impasti, sia soprattutto nel trasporto dei conglomerati si deve assolutamente escludere il pericolo della separazione o del prematuro inizio della presa. In tal senso potranno essere effettuate prove di omogeneità del conglomerato fresco prelevando almeno due campioni, ad 1/5 ed a 4/5 dello scarico dal mezzo di trasporto e passandoli ad un vaglio a maglia quadrata da 4,76 mm.; tale prova sarà positiva se la percentuale di materiale grosso dei due campioni non differisce più del 10%. Inoltre l'abbassamento al cono di Abrams per i due campioni, prima della vagliatura, non dovrà differire più di 3 cm.

ART.24 TUBAZIONI IN PVC

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
- normativa di riferimento.

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti.

Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.

I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.

ART. 25 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera

b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 26

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del Nuovo Codice dei contratti, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti *(Fino al 31.12.2016, secondo le disposizioni del 2° capoverso dell'11° comma dell'art. 216 del Nuovo Codice dei contratti)*, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Castrenze Collura